

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA

**POLITICHE IN MATERIA DI ASSETTI ORGANIZZATIVI, GESTIONE DELLE OPERAZIONI E
CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E SUI CONFLITTI DI INTERESSE
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

Approvate dal Consiglio di Amministrazione il 18 marzo 2013

Modificate con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 settembre 2013

Modificate con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 06 aprile 2017

Versione n. 3 (aprile 2017)

Sommario

1. Premessa	3
2. Modello di Governance - Compiti e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali	3
2.1. <i>Consiglio di Amministrazione</i>	4
2.2. <i>Direttore Generale</i>	5
2.3. <i>Collegio Sindacale</i>	6
2.4. <i>Le altre Funzioni aziendali coinvolte</i>	6
3. Definizione del perimetro dei soggetti collegati	7
3.1 <i>Censimento dei soggetti collegati</i>	7
3.1.1 <i>Mappatura ex ante</i>	8
3.1.2 <i>Mappatura ex post</i>	9
4. Definizione del perimetro delle operazioni con soggetti collegati	10
4.1. <i>Perimetro delle operazioni rilevanti</i>	10
5. Rischio inerente le operazioni con soggetti collegati: limiti prudenziali e livello di propensione	12
6. Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati	15
6.1. <i>Verifica soggetto collegato</i>	15
6.2. <i>Verifica dei limiti di rischio</i>	16
6.3. <i>Classificazione dell'operazione</i>	17
6.4. <i>Iter deliberativi</i>	18
7. I processi di controllo	19
7.1 <i>Il monitoraggio dei limiti di rischio</i>	19
7.2. <i>Superamento dei limiti</i>	21
7.3. <i>Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit</i>	23
8. La gestione degli altri conflitti di interesse	24
8.1. <i>Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante"</i>	24
9. I flussi informativi	24
10. Le segnalazioni di vigilanza	26
11. Adozione, monitoraggio e adeguamento delle Politiche	26

1. Premessa

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** di cui alle “Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche” della Banca d’Italia, Titolo V, Capitolo 5 (di seguito anche solo “Disposizioni”) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una Banca possa compromettere l’imparzialità e l’oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e soci.

In conformità a quanto previsto dalle citate disposizioni, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha adottato il documento “Procedure deliberative in termini di soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi” (di seguito Procedure).

Ad integrazione delle citate Procedure, conformemente a quanto richiesto dalla disciplina di riferimento, sono definite le presenti “Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”(di seguito Politiche).

2. Modello di Governance - Compiti e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali

Lo sviluppo del processo di governo e gestione delle operazioni con parti correlate avviene in modo coerente con la struttura gerarchica della Banca, nel rispetto degli iter di processo previsti nella regolamentazione interna, e mediante un processo di deleghe che prevede il coinvolgimento dei seguenti Organi e Funzioni:

- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Esecutivo
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Funzione Organizzazione e Controlli
- Funzione di Conformità

- Funzione Internal Audit
- Funzioni Proponenti
- Area Rete di vendita
- Area Tecnico - Operativa
- Funzione Gestione Attività sui Mercati Finanziari ed Estero
- Funzione Segreteria Affari Generali
- Funzione Precontenzioso, Contenzioso e Legale
- Funzione Crediti e Monitoraggio Andamentale
- Funzione Tecnologico e Funzionamento Banca
- Funzione Contabilità, Pianificazione e Personale (Segnalazioni)

2.1. *Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione delle presenti Politiche, nonché degli indirizzi per la relativa applicazione. In particolare,

- **definisce:**
 - le linee strategiche per la gestione delle operazioni con le parti correlate e i soggetti connessi;
 - il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, fissando il limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati stessi.
- **approva:**
 - i limiti prudenziali definiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
 - le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti;
 - il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;
 - i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne. Nel caso in cui sorgano carenze e anomalie dalla gestione di tali processi, il CdA promuove tempestivamente adeguate misure correttive.
- **assicura:**
 - la corretta allocazione dei compiti e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione e nel controllo delle operazioni con le parti correlate e i soggetti connessi all'interno della struttura organizzativa;

- la definizione di un sistema di flussi informativi interni volti a garantire un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Procedure e nelle presenti Politiche.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore indipendente interviene nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, nelle Procedure deliberative e nelle presenti Politiche.

2.2. Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, nel rispetto degli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- **propone** al Consiglio di Amministrazione:
 - il livello complessivo di propensione al rischio inerente alle operazioni con soggetti collegati, nonché i limiti all'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
 - le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
 - un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio.
- **definisce:**
 - i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
 - le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
 - i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Verifica nel continuo, anche per il tramite dei report prodotti dalla Funzione Organizzazione e Controlli, l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, comunicando tempestivamente tali anomalie al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nelle Procedure e nelle presenti Politiche.

2.3. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale viene coinvolto, come dettagliato nelle "Procedure deliberative", nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa, che assegna ad esso la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle Funzioni di controllo interno, ivi compreso l'Internal Audit, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte del Direttore Generale e dalle funzioni di controllo interno;
- formula osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed alle Funzioni di controllo interno;
- sostituisce, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, l'Amministratore Indipendente e l'Amministratore supplente, in caso di loro impossibilità ad esprimere il parere relativo alla specifica operazione.

2.4 Le altre Funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti funzioni/unità operative:

- **Funzioni proponenti:** diverse a seconda del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati;
- **Funzione Segreteria Affari Generali:** gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati;
- **Funzione Crediti e Monitoraggio Andamentale / Area Tecnico - Operativa/Funzione Tecnologico e Funzionamento Banca :** in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi (Funzione Crediti e Monitoraggio Andamentale), gestisce il censimento dei soggetti collegati nel sistema informativo (Area Tecnico - Operativa/Funzione Tecnologico e Funzionamento Banca), curando i relativi collegamenti;
-
- **Funzione Contabilità, Pianificazione e Personale (Segnalazioni):** cura le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- **Funzione Organizzazione e Controlli, Funzione di Conformità e Funzione Internal Audit:** sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche adottate.

3. Definizione del perimetro dei soggetti collegati

3.1 *Censimento dei soggetti collegati*

Nell'attività di individuazione dei soggetti collegati, la Banca censisce le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, e secondo criteri di proporzionalità, individua i relativi soggetti connessi anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. Allo scopo, i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro collegati.

La Banca si è dotata di una procedura informatica che supporta il censimento dei soggetti collegati, consentendo di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi e, con riguardo alle attività di rischio, registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo.

L'individuazione dei soggetti collegati può avvenire anche ex post, ossia in fase di avvio di nuovi rapporti con clienti non censiti come soggetti collegati relativamente ai quali sia possibile, nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, riscontrare che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

3.1.1 Mappatura ex ante

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato dalla Banca prevede che la *Funzione Segreteria Affari Generali*, al momento della nomina o dell'assegnazione dell'incarico ad un Esponente Aziendale, provvede a **consegnare la modulistica contenuta nell'Allegato B alle presenti politiche**, e successivamente a **raccogliere le dichiarazioni relative ai soggetti collegati** rese per il tramite degli specifici moduli di cui al citato Allegato B, **con cui lo stesso Esponente Aziendale comunica, sotto la propria responsabilità, chi sono i soggetti ad esso connessi.**

I moduli vengono compilati e sottoscritti dall'Esponente Aziendale, anche con il supporto della Funzione Segreteria Affari Generali che potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.), **per integrare le informazioni acquisite dall'Esponente.**

Una volta ricevuti i moduli di attestazione, *la Funzione Segreteria Affari Generali* li trasferisce alla *Funzione Crediti e Monitoraggio Andamentale /Area Tecnico-Operativo/Funzione Tecnologico e Funzionamento Banca* che procede all'inserimento delle informazioni nella procedura informatica che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone anche i collegamenti previsti e verificando la coerenza con eventuali connessioni precedentemente rilevate.

Nella definizione dei collegamenti, la *Funzione Crediti e Monitoraggio Andamentale* dovrà tener conto delle **eventuali cointestazioni**⁽¹⁾ in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalle “Procedure deliberative” e dalle presenti “Politiche”.

La *Funzione Tecnologico e Funzionamento Banca*, anche per il tramite del sistema informativo, mette a disposizione delle Funzioni aziendali competenti l’elenco e le informazioni inerenti ai Soggetti Collegati.

3.1.2 Mappatura ex post

In fase di avvio dei contatti finalizzati alla conclusione delle operazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 con clienti non censiti come soggetti collegati, ma per i quali il personale della Banca dispone di informazioni che lasciano ritenere la presenza di rapporti di collegamento, tenuto conto di indici e informazioni disponibili, l’unità organizzativa che ha intercettato la presenza di tali soggetti:

- informa il richiedente l’operazione (**soggetto collegato rilevato ex post**) della sua qualità di soggetto collegato e dei relativi profili di responsabilità ex art. 137 T.U.B.;
- informa della necessità di integrare il perimetro l’esponente aziendale interessato, il quale, se ritiene di non condividere la variazione prospettata, dovrà senza indugio motivarne le ragioni;
- informa la Funzione Segreteria Affari Generale della necessità di integrare l’elenco dei soggetti collegati.

Nel caso in cui si verificano variazioni al perimetro dei soggetti ad esso connessi, l’Esponente Aziendale ha la responsabilità di comunicare tempestivamente alla Banca tali modifiche.

La comunicazione della variazione può essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modulo di attestazione, debitamente sottoscritto dall’Esponente, ovvero resa nota in Consiglio di Amministrazione e, quindi, riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, **il Segretario del Consiglio di Amministrazione** dovrà

¹ Ai fini delle presenti Politiche, si considerano le cointestazioni nelle quali almeno un soggetto cointestatario è allo stesso tempo soggetto collegato.

trasmettere uno stralcio del verbale alla *Funzione Crediti e Monitoraggio Andamentale* per il necessario censimento delle informazioni.

Con cadenza almeno semestrale la *Funzione Crediti e Monitoraggio Andamentale* effettua un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dall'Esponente e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento nel sistema informativo, dovranno essere sottoposte alla validazione degli Esponenti aziendali interessati, tramite la richiesta di sottoscrizione di un nuovo modulo di attestazione; ove l'interessato riterrà di non condividere la variazione prospettata, dovrà senza indugio motivarne le ragioni.

Ad ogni modo, con frequenza almeno annuale la *Funzione Crediti e Monitoraggio Andamentale* provvede a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, acquisendo i dati aggiornati con l'apposita modulistica.

4. Definizione del perimetro delle operazioni con soggetti collegati

4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti

Si definisce operazione con soggetti collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- finanziamenti attivi;
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi di rinegoziazione e/o, di ristrutturazione, accordi transattivi stra-giudiziali o giudiziali;
- operazioni su partecipazioni;
- acquisti di beni;
- operazioni su immobili;
- operazioni di raccolta diretta;
- finanza per la clientela;
- contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- servizi finanziari/di pagamento;
- servizi accessori;
- assunzione del personale.
-

Le operazioni di cui all'elenco, in linea con quanto previsto dalla normativa e disciplinato dalle Procedure deliberative possono essere classificate nel seguente modo:

IMPORTO NOMINALE DELL'OPERAZIONE		
OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA		OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO Inferiore ad € 250.000,00	OPERAZIONI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 250.000 E IL 5% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA	
	Operazioni di minore rilevanza Ordinarie	Operazioni di minore rilevanza non Ordinarie
		Importo superiore al 5% del Patrimonio di Vigilanza

A) Operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza della Banca, sia superiore alla soglia del 5%.

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza **quelle che, a prescindere dall'importo, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza e quelle relative ad accordi di rinegoziazione e/o ristrutturazione, accordi transattivi stra-giudiziali o giudiziali.**

Come definito nelle procedure deliberative, sono altresì da considerarsi di maggiore rilevanza **le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo soggetto collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.**

B) Operazioni di minore rilevanza

Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.

B1) Operazioni ordinarie

Sono da considerarsi ordinarie le operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Allo scopo la Banca ha definito, nelle procedure deliberative, le condizioni in funzione delle quali classificare un'operazione come ordinaria⁽²⁾.

Le Funzioni proponenti della Banca individuano, pertanto, il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri definiti nelle procedure, formalizzano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà, evidenziando i necessari riferimenti interni.

B2) Operazioni non ordinarie

Sono da considerarsi non ordinarie tutte le operazioni che non rispettano i criteri elencati al punto B1).

B3) Operazioni di importo esiguo

Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di € 250.000,00.

La Banca non si avvale della possibilità di deliberare operazioni in situazioni di urgenza (cfr. Disposizioni di vigilanza citate, Titolo V, Capitolo 5, Sezione III, Paragrafo 3.7.4).

5. Rischio inerente le operazioni con soggetti collegati: limiti prudenziali e livello di propensione

In coerenza con le politiche interne che definiscono l'appetito al rischio, con il piano strategico e con il Resoconto ICAAP, la Banca persegue una strategia generale di assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto e nelle disposizioni interne;

² Cfr. articolo 7 delle Procedure deliberative in vigore.

- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Allo scopo, la Banca definisce una **propria propensione al rischio complessiva**, intesa quale *“misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati”* (cfr. Disposizioni di vigilanza citate, Titolo V, Capitolo 5, Sezione IV, Paragrafo 1).

Tale livello viene definito con cadenza annuale con delibera del Consiglio di Amministrazione, considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sul Patrimonio di Vigilanza della Banca e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa e dallo Statuto, riportati nell'ambito delle “Procedure” e sintetizzati nella tabella seguente.

In questa sede i limiti in parola sono stati indicati dalla Direzione Generale sulla base delle analisi tecniche effettuate e delle indicazioni fornite dal Responsabile della Funzione Organizzazione e Controlli con apposita relazione in data 5 aprile 2017.

Pertanto:

- il limite alla propensione complessiva al rischio definito dalla Banca, è fissato in misura pari al 50% del patrimonio di vigilanza;
- viene determinata una soglia di attenzione (di seguito soglia di allerta), pari al 40% del patrimonio di vigilanza oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio.

La normativa in materia, infatti, prevede che **devono essere assistite da appropriata garanzia le nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati (indipendentemente dal rispetto dei limiti prudenziali), quando il totale delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati sia in quel momento superiore alla soglia di allerta definita dal Consiglio di Amministrazione.**

A tal fine sono da considerarsi appropriate quelle garanzie, rilasciate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati, ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito creditizio del prenditore, che impattano sull'esposizione, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale quali le ipoteche su immobili residenziali e

non residenziali, le garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi, il pegno su titoli/DR/denaro (cfr., al riguardo, Circolare Banca d'Italia n. 263/2006, Titolo II, Capitolo 2, Parte I, Sezione III).

In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio.

In caso di supero del limite della propensione complessiva al rischio, la Funzione proponente deve esimersi dal proseguire nell'esecuzione dell'operazione, infatti, in tali circostanze non è ammessa la concessione di nuove attività di rischio, né tantomeno sono consentiti sconfinamenti.

Il superamento del limite è comunicato tempestivamente alle strutture aziendali da parte della *Funzione Organizzazione e Controlli*.

Di seguito si riporta una tabella nella quale sono riepilogati i limiti applicati alle operazioni con i soggetti collegati.

FONTE NORMATIVA	LIMITE	DESCRIZIONE
Circolare 263/06 di Banca d'Italia	Determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione	Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti <u>del complesso</u> dei Soggetti Collegati della Banca
Circolare Banca d'Italia n. 263 del 2006 & Art. 30 dello Statuto della Banca (la nostra Banca, infatti, ha adottato, il testo base del 1° comma dell'art. 30 dello Statuto Tipo).	5% del patrimonio di vigilanza nei confronti del singolo esponente aziendale socio; 5% del patrimonio di vigilanza a favore dei relativi soggetti connessi	Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei singoli Esponenti aziendali soci, determinato annualmente dall'Assemblea ordinaria dei soci, accanto al quale sussiste il limite di rischio previsto dalla normativa di vigilanza nei confronti dei relativi soggetti connessi.
Art. 35 dello Statuto della Banca	100.000 euro su base annua	Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale <u>superiori al limite di fianco</u> indicato, con gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle società in cui

		rivestano la carica di amministratori. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
Art. 42 dello statuto della Banca	Divieto di stipula per contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale	Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con maggiore rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

6. Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle fasi di seguito descritte.

6.1. *Verifica soggetto collegato*

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la Funzione proponente verifica, sulla base delle informazioni disponibili nel sistema informativo, se la controparte è un soggetto collegato rispetto al quale, quindi, risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati.

Nell'Allegato A alle presenti "Politiche" sono dettagliate, **per singola tipologia di operazione**, le modalità di individuazione del soggetto collegato (Colonna Modalità di individuazione soggetto collegato).

Laddove la modalità sia automatica la procedura gestionale è in grado di segnalare in automatico se la controparte è censita come soggetto collegato, producendo un apposito segnale di alert nel momento in cui la Funzione proponente richiama nella suddetta procedura il codice identificativo anagrafico della controparte.

Per altre tipologie di operazioni per le quali la procedura gestionale di riferimento non assista l'identificazione del soggetto collegato, la Funzione proponente è comunque tenuta ad effettuare un'interrogazione in Anagrafica al fine di accertare la natura eventuale di soggetto collegato della controparte.⁰

6.2. *Verifica dei limiti di rischio*

In presenza di soggetti collegati, e di attività di rischio, la Funzione Proponente verifica il rispetto dei limiti prudenziali definiti dalla Banca e richiamati nelle presenti Politiche.

Tale verifica, supportata anche dall'apposita procedura informatica, viene condotta sulla base della posizione di rischio in essere all'ultima data di produzione della relativa elaborazione.

Nel caso in cui il valore ponderato dell'operazione, sommato alle posizioni di rischio già in essere nei confronti della parte correlata e/o del gruppo di soggetti connessi comporti il mancato rispetto dei limiti definiti, non si può dar corso all'operazione.

La Funzione Proponente informa tempestivamente il *Direttore Generale* e la *Funzione Organizzazione e Controlli* di tale circostanza, predisponendo un report in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

Non si può, inoltre, dare corso all'operazione qualora la stessa determini il superamento del limite complessivo definito dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al complesso delle attività di rischio verso soggetti collegati, ovvero della soglia di allerta dallo stesso definita.

Sia nel caso di **superamento del limite** prudenziale individuale che del superamento del limite complessivo definito dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al complesso delle attività di rischio verso soggetti collegati, il *Direttore Generale*, di concerto con la *Funzione Organizzazione e Controlli* svolge ulteriori approfondimenti, al fine di valutare l'opportunità di dare corso all'operazione in oggetto, che altrimenti non potrebbe essere posta in essere, mediante l'acquisizione di appropriata garanzia ammissibile prestata da soggetti indipendenti dai soggetti collegati ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore⁽³⁾.

³ Ai sensi della disciplina vigente in materia di concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre


La *Funzione Organizzazione e Controlli*, nell'ambito delle proprie attività di controllo, comunica alle strutture interne competenti (*Funzione Crediti e Monitoraggio Andamentale*, *Funzione Gestione Attività sui Mercati Finanziari ed Estero*) nonché *al Direttore Generale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione* la posizione aziendale riguardo al limite complessivo fissato, alla soglia di allerta e ai limiti prudenziali, secondo la tempistica e le modalità dettagliate nel paragrafo 7.1 relativo al monitoraggio dei limiti di rischio.

6.3. *Classificazione dell'operazione*

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali e statutari ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, la Funzione proponente:

- a) verifica se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- b) verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure;
- c) constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;
- d) nel caso in cui l'operazione non sia di maggiore rilevanza, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nel par.4.1 e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa delle incombenze.



La Funzione proponente, ove lo ritenga opportuno anche alla luce di eventuali ulteriori considerazioni di carattere qualitativo rispetto ai criteri di individuazione sanciti al par. 4.1, può modificare la classificazione dell'operazione con soggetti collegati attribuendo alla medesima la qualifica di "maggiore rilevanza".

6.4. Iter deliberativi

In seguito alla classificazione dell'operazione, la procedura informatica (se lo consente, o altrimenti tale azione sarà manuale) attiva in automatico l'iter deliberativo disciplinato nelle "Procedure".

Le operazioni di importo esiguo/ordinarie, essendo esenti dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure, seguono il normale iter disciplinato dalla normativa di processo della Banca a seconda della tipologia di operazione in oggetto e dei poteri delegati.

Qualora si tratti, contestualmente, di operazioni rientranti nell'ambito dell'art. 136, l'iter deliberativo da seguire è quello previsto da tale ultima disciplina.

In caso di operazioni di minore rilevanza (diverse dalle operazioni ordinarie e dalle operazioni di importo esiguo), nella fase pre-deliberativa, la Funzione proponente trasmette via mail, via posta ovvero tramite consegna diretta l'informativa sull'operazione all'Amministratore indipendente.

Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, nel rispetto di quanto previsto dalle procedure deliberative, l'Amministratore Indipendente è coinvolto (tramite mail, posta o consegna diretta) già nella fase di trattativa della transazione da effettuare.

Le valutazioni della Funzione proponente, il parere dell'Amministratore indipendente (accompagnato, se negativo, con riferimento ad operazioni di maggiore rilevanza, da un parere del Collegio Sindacale) e l'estratto dell'eventuale delibera di accoglimento dell'organo deliberante sono archiviati nel fascicolo della pratica.

7. I processi di controllo

7.1 *Il monitoraggio dei limiti di rischio*

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali richiamati nelle presenti Politiche assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti informatici di cui la Banca si è dotata ed in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca pertanto adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, la *Funzione Organizzazione e Controlli*:

- supporta il Direttore Generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali;
- supporta il Direttore Generale nella predisposizione di una proposta di piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio complessivamente assunto in coerenza con la propensione definita dal Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità

operative e la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle presenti Politiche;

- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- verifica e valuta l'adeguatezza della procedura informatica adottata e l'esattezza dei dati dalla stessa prodotti, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di rischio definiti ed alle connesse segnalazioni di Vigilanza.

In particolare, *la Funzione Organizzazione e Controlli* ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento. A tal fine, la procedura informatica supporta il monitoraggio della corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca verso singoli gruppi di soggetti collegati.

Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di soggetti collegati è aggiornato a livello informatico in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio sul rispetto dei limiti, prudenziali e globale, condotta dalla Funzione Organizzazione e Controlli è oggetto di apposita reportistica, con cadenza mensile nei confronti delle strutture aziendali interessate (in particolare: Funzione Crediti e Monitoraggio Andamentale , Funzione Gestione Attività sui Mercati Finanziari ed Estero).

Le medesime risultanze sono trasmesse con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La Funzione Organizzazione e Controlli, comunica immediatamente l'eventuale superamento dei limiti globali di propensione al rischio e di soglia di allerta, a tutte le unità e gli Organi di cui sopra, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure a riguardo, ivi inclusa l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati.

Oltre alle attività previste in capo al responsabile della *Funzione Organizzazione e Controlli*, è comunque compito di ciascuna unità organizzativa coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti "Politiche" e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in

ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati.

In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati;
- le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie", adottate ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Circolare 263/06, Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4) e volte a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, conforme al criterio della sana e prudente gestione;
- le regole comportamentali sancite nel codice etico adottato dalla Banca.

7.2. *Superamento dei limiti*

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, **il Direttore Generale predispose entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro**, in cui sono indicati i tempi, le modalità operative e le funzioni aziendali responsabili.

La *Funzione Organizzazione e Controlli* supporta il Direttore Generale nella predisposizione del piano di rientro. Esso dovrà essere **approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.**

Definito il piano di rientro, lo stesso è consegnato alla Funzione Segreteria Affari Generali per la trasmissione alla Banca d'Italia, entro 20 giorni dalla sua approvazione, unitamente al verbale recante le deliberazioni dell'Organo Amministrativo ed alle funzioni aziendali responsabili dell'attuazione e monitoraggio del piano di rientro per le attività conseguenti.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

A tale riguardo, va tenuto presente che il complesso delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di una parte correlata e relativi soggetti connessi in essere alla data del 12 dicembre 2011 rientra nel regime transitorio disciplinato dall'aggiornamento della circolare 263/06 con il quale è stato introdotto il Titolo V- Capitolo 5⁽⁴⁾.

L'ammontare delle posizioni eccedenti i limiti prudenziali viene misurato sulla base del valore delle medesime attività alla data del 31 dicembre 2012, ponderate secondo le regole previste dalla disciplina in materia di concentrazione dei rischi in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite e determinata partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio, tenendo conto dei filtri prudenziali e delle tecniche di attenuazione del rischio secondo i criteri di cui alla Sezione III della disciplina medesima.

Le eccedenze così misurate devono essere ricondotte nei limiti prudenziali in un arco di tempo **non superiore a 5 anni (entro il 31 dicembre 2017)**. A tale riguardo devono essere presentati all'Organo di Vigilanza piani di rientro finalizzati al conseguimento del rientro nei limiti.

A tal riguardo si precisa che la Banca ha adottato la formulazione base del 1° comma dell'articolo 30 dello statuto tipo delle BCC-CR, disciplinando quindi un limite massimo all'ammontare delle posizioni di rischio nei confronti degli **esponenti aziendali, ancorché non soci**. Pertanto, con riguardo alle attività di rischio rilevate nei confronti dei medesimi esponenti, rileva **il più restrittivo periodo transitorio disciplinato dall'art. 52 dello Statuto (due anni dalla data di adozione della modifica statutaria)**.

L'eventuale eccedenza inerente a esposizioni nei confronti di **soggetti connessi alla parte correlata** rientrerebbe invece nelle previsioni già richiamate.

⁴ Si ritiene che eventuali nuove attività di rischio assunte successivamente alla data di emanazione del Bollettino di vigilanza n. 12 del dicembre 2011, [con il quale: a) sono stati introdotti nella Circolare 263/2006 i capitoli 4 e 5 del Titolo V; b) è stata prevista la disciplina dei rispettivi regimi transitori], a seguito dell'attivazione di nuovi rapporti o dell'estensione di rapporti esistenti, non rientrino nel regime transitorio citato.

7.3. *Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit*

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito alle *Funzioni di Conformità e di Internal Audit*.

La *Funzione di Conformità* verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

In particolare, la *Funzione di Conformità*:

- valuta l'adeguatezza delle procedure regolamentari e dei sistemi interni adottati dalla Banca mediante verifiche sulle operazioni poste in essere con soggetti collegati;
- fornisce consulenza ed assistenza agli Organi aziendali, compreso l'Amministratore Indipendente, ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

Alla luce dell'entrata in vigore della disciplina di cui alle presenti Politiche, tale normativa è inserita nel perimetro di riferimento della Funzione di Conformità.

La *Funzione di Internal Audit* valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca. In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie alle UO competenti, al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

8. La gestione degli altri conflitti di interesse

8.1. Gestione dei conflitti di interesse del “personale più rilevante”

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell’ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi derivanti da conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le Disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. “personale più rilevante”, identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione.

Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l’attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

Per tutte le operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è del Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni concluse in cui risulta coinvolto direttamente o indirettamente il cd. “personale più rilevante” sono oggetto di periodica informativa all’Amministratore indipendente e al Collegio Sindacale.

9. I flussi informativi

La Banca implementa un sistema di reporting al fine di consentire agli Organi di Governo e Controllo di sovraintendere all’attuazione della regolamentazione interna in materia di soggetti collegati (Procedure deliberative e Politiche).

Nel rispetto delle Disposizioni, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo.

Di seguito si riporta in forma tabellare il contenuto dei flussi informativi.

FUNZIONE INCARICATA DEL FLUSSO/REPORT	FLUSSO/REPORT	FREQUENZA	DESTINATARIO
Direttore Generale	Report contenente i dati aggregati delle operazioni ordinarie svolte nell'esercizio, per consentire un adeguato monitoraggio a fini di eventuali interventi correttivi	Annuale	Amministratore indipendente
Direttore Generale	Report contenente il dettaglio delle operazioni di minore rilevanza (non ordinarie) , condotte nel trimestre di riferimento, predisposto sulla base delle informazioni recepite dai singoli organi deliberanti	Trimestrale	Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale
Funzione Organizzazione e Controlli	Report relativo all'attività di monitoraggio sull'andamento e l'ammontare delle attività di rischio, sul rispetto dei limiti prudenziali e del livello complessivo di propensione al rischio stabilito dalla Banca, nonché del livello di soglia di allerta	Trimestrale	Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale
Funzione Organizzazione e Controlli	Report relativo all'attività di monitoraggio sull'andamento/ammontare delle attività di rischio e sul rispetto dei limiti prudenziali e del livello complessivo di propensione al rischio stabilito dalla Banca, nonché del livello di soglia di allerta	Mensile	Funzione Crediti Area Mercato
Funzione Organizzazione e Controlli	Comunicazione attestante il superamento del limite globale di propensione al rischio stabilito dalla Banca ovvero il superamento della soglia di allerta, oltre la quale occorre adottare tecniche di attenuazione del rischio	Tempestiva (al verificarsi del caso)	Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Funzione Crediti Collegio Sindacale
Funzione Proponente	Informativa sull'impossibilità di dar corso all'operazione con un soggetto collegato, a causa del superamento del limite prudenziale, riepilogando i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione	Tempestiva (al verificarsi del caso)	Funzione Crediti Direttore Generale Funzione Organizzazione, Pianificazione e Controlli
Funzione Conformità	Relazione nella quale si rende conto dell'adeguatezza ed affidabilità delle	Annuale (nell'ambito)	Direttore Generale Consiglio di Amministrazione

	procedure e dei sistemi interni adottati dalla Banca	della relazione annuale della Funzione di Conformità)	Collegio Sindacale
Funzione Internal Audit	Report attestante la valutazione della complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia del processo	In coerenza con il Piano di Audit annuale	Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale

10. Le segnalazioni di vigilanza

Le attività di rischio, le operazioni, nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente. In particolare, le segnalazioni riferite alle attività di rischio ed alle operazioni rilevanti sono richieste con frequenza trimestrale, mentre per le informazioni relative al complesso delle operazioni con soggetti collegati è prevista una frequenza annuale.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di propria competenza.

La Funzione *Contabilità, Pianificazione e Personale (Segnalazioni)* ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

11. Adozione, monitoraggio e adeguamento delle Politiche

Le presenti Politiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante dell'Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Al Direttore Generale viene delegata la predisposizione di misure idonee a darne attuazione. In particolare - nel primo periodo di applicazione delle Politiche,

considerando anche i tempi di sviluppo ed implementazione delle procedure informatiche a supporto - sarà cura del Direttore Generale segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali difficoltà operative nell'applicazione delle presenti Politiche.

Prima dell'approvazione, le Politiche sono sottoposte alla valutazione della Funzione Organizzazione e Controlli che ne accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati.

La Funzione di Conformità ha, invece, il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle Politiche, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di soggetti collegati attualmente rilevati, alla luce dell'operatività della Banca ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

Le Politiche sono rese note all'Assemblea dei Soci e tenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Tale documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, ed è **rivisto comunque almeno ogni tre anni.**